

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "LUCE"

L'anno 2019, il giorno 06, del mese di Aprile, alle ore 10:15, presso la Sala di Presidenza della struttura "Luce sul Mare" sita a Bellaria Igea Marina in Viale Pinzon N. 312 / 314, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "Luce" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

-) ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ASSOCIATIVO (BILANCIO ASSOCIATIVO) AL 31.12.2018;

-) ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO ASSOCIATIVO IN OSSEQUIO ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D.LGS 117/2017.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti associati come da elenco allegato e firmato da ciascuno di essi:

-Alba Letteriello

-Rosanna Cenni

-Lea Ridolfi

-Ramona Carli

-Gian Paolo Manzi

-Leandro Iacobucci

-Giuseppina Faloia

-Giovanna Radin rappresentata da Barbara Lovrecic in forza di delega allegata;

-Giovanna Renzi

-Barbara Lovrecic

-Liberato Vitillo

per complessivi n. 11 associati su un totale di n. 12 associati iscritti ad oggi.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 8 del vigente Statuto associativo, il Presidente del Consiglio Direttivo Gian Paolo Manzi, il quale chiama a verbalizzare Alba Letteriello.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione scritta inviata per e-mail agli associati così come previsto dall'art. 8 dello statuto, dichiara l'assemblea dell'Associazione "Luce" validamente e regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente rende edotti i presenti in merito al primo punto dell'ordine del giorno e cede la parola al membro del Consiglio Direttivo Rosanna

Cenni la quale illustra le voci del bilancio dell'esercizio associativo chiuso al 31.12.2018.

Concluso l'esame del bilancio associativo al 31.12.2018, il Presidente invita a deliberare sul primo punto dell'ordine del giorno, consentendo a ciascun associato di intervenire sul bilancio associativo al 31.12.2018.

Conclusa la discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al primo punto dell'ordine del giorno.

I membri del Consiglio direttivo Alba Letteriello, Rosanna Cenni, Lea Ridolfi, Ramona Carli e Gian Paolo Manzi si astengono nel rispetto del vigente Statuto.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei n. 6 associati costituente la maggioranza degli intervenuti, delibera di approvare il bilancio dell'esercizio associativo chiuso al 31.12.2018, il quale viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci, tra l'altro, per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare lo Statuto alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs 177/2017.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, col voto favorevole di 11 associati, costituenti l'unanimità degli intervenuti, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto:

Il Presidente, alle ore 11.35, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Bellaria-Igea Marina, 06.04.2019

Il Segretario
(Alba Letteriello)

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)
il 12 APR. 2019 al n. 1410 serie 3

Il Presidente
(Gianpaolo Manzi)

Alba Letteriello
seg. Letteriello

Gianpaolo Manzi
Manzi

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott.ssa Donatelli

**ASSOCIATI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA
DELL'ASSOCIAZIONE LUCE DEL 06.04.2019**

- Alba Letteriello *Alba Letteriello*
- Rosanna Cenni *Rosanna Cenni*
- Lea Ridolfi *Lea Ridolfi*
- Ramona Carli *Ramona Carli*
- Gian Paolo Manzi *G. P. Manzi*
- Leandro Iacobucci *Leandro Iacobucci*
- Giuseppina Faloia *Giuseppina Faloia*
- Giovanna Radin rappresentata da Barbara Lovrecic in forza di delega allegata;
Barbara Lovrecic x Giovanna Radin
- Giovanna Renzi *Giovanna Renzi*
- Barbara Lovrecic *Barbara Lovrecic*
- Liberato Vitillo *Liberato Vitillo*

Spett.le

Associazione "LUCE"

Viale A. Pinzon 312 / 314

47814 - Bellaria - Igea Marina (RN)

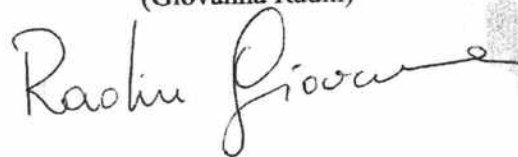
Io sottoscritta Giovanna Radin (C.F. RDN G M N 36 B 48 G 915 R), nella mia qualità di associata dell'intestata Associazione, **delego la Sig.ra Barbara Lovrecic** (anch'essa associata di tale Associazione) a rappresentarmi nell'assemblea degli associati che si terrà in data 05.04.2019 in prima convocazione ed eventualmente, in seconda convocazione, in data 06.04.2019 sul seguente ordine del giorno:

-) Esame ed approvazione del rendiconto associativo (bilancio associativo) al 31.12.2018;
-) Esame ed approvazione delle modifiche allo statuto associativo in ossequio alla riforma del terzo settore di cui al d.lgs 117/2017.

Si dichiara fin d'ora di approvare senza alcuna riserva l'operato del soggetto da me delegato.

Rimini, 04.04.2019

(Giovanna Radin)



Si allega copia del mio documento d'identità

Cognome **RADIN**
 Nome **GIOVANNA**
 nato il **08/02/1936**
 (atto n. (==) P. (==) S. (==))
 a **PORTOLE** (**PL**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **RIMINI**
 Via **VIA REDIPUGLIA 14 INT. 7**
 Stato civile **---**
 Professione **---**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,60**
 Capelli **BIANCHI**
 Occhi **VERDI**
 Segni particolari **---**


 Firma del titolare *Giovanna Radin*
Rimini, 21/10/2016
 IL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro




STATUTO

dell'Associazione di Volontariato

"LUCE -ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo settore), una Associazione di Volontariato avente la seguente denominazione: "LUCE -ODV", con sede legale nel Comune di Bellaria Igea Marina (RN) in Viale A. Pinzon n 312/314, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- favorire il benessere di ospiti in strutture residenziali e riabilitative;
- promuovere incontri tra utenti per scambiare idee e esperienze, coordinare le attività creando dei movimenti di svago e culturali;

- promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l’inserimento di tutte le persone portatrici di disabilità, nella società e la loro accettazione a tutti i livelli, realizzando così i diritti dell’uomo previsti dalla costituzione;
- creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari e sociali sensibili ed interessati ai problemi dei disabili, curare la formazione e l’aggiornamento di tali operatori al fine di conseguire una migliore assistenza medica generale ed un miglior tenore di vita agli utenti;
- diffondere la conoscenza di strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutti i portatori di handicap;
- tenere i contatti con tutte le associazioni, gli Enti e le istituzioni che si occupano dei problemi dei disabili per coordinare con esse le attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e della tutela dei diritti;
- patrocinare, promuovere e curare qualsiasi iniziativa e attività opportuna a reperire i mezzi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi suddetti, ivi compresi quello di cercare di formare una struttura di cose e persone che continuino a tutelare il disabile oltre la famiglia;
- promuovere attività finalizzate al benessere degli utenti, di carattere ludico, inclusivo attraverso progetti specifici;
- promuovere attività di sostegno ai familiari appartenenti all’associazione;
- promuovere attività di volontariato mirato e dedicato ai progetti in partenariato con gli operatori della struttura, di cui siano beneficiari gli utenti della struttura;
- compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Le attività dell’associazione sono svolte prevalentemente a favore di terzi tramite l’apporto prevalente dei volontari associati. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017, l’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore.

Art. 3 – Membri dell’Associazione

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone.

Possono essere associati sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

L'ammissione ad associato, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'Organo di Amministrazione comunica, anche via e-mail, all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta – anche a mezzo e-mail - entro sessanta giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di associato si perde:

- per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- per recesso;
- per decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito da inviarsi - anche a mezzo e-mail – all'associato in ritardo nel pagamento;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o comunque di rapporto a contenuto patrimoniale tra l'associato e l'Associazione;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e/o che arrechi o possa arrecare danni, anche morali, all'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione degli associati è deliberata a maggioranza assoluta dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo all'associato facoltà di replica da esercitarsi con atto scritto motivato da inviare all'Organo di amministrazione entro e non oltre 40 giorni dalla contestazione degli addebiti. Contro il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso, da presentarsi in forma scritta e motivata alla prima assemblea utile degli associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta cartacea all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati con effetto a partire dal momento dell'annotazione

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri associativi dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta motivata inviata per iscritto – anche a mezzo e-mail - all'Organo di amministrazione, con un preavviso di 10 giorni;
- esprimere il proprio voto in assemblea: ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Revisione legale dei conti;
- l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, fatta eccezione, se previsto dall'articolo 11 dello Statuto, per i componenti dell'Organo di

controllo di cui all'articolo 30, comma 5 del Codice del Terzo Settore che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati che siano in regola con il versamento delle quote associative scadute.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio - entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio associativo - ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta – con indicazione delle materie da trattare - l'Organo di amministrazione, previa delibera in merito, o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario che provvede a verbalizzare le operazioni assembleari e le relative risultanze.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sono conservate nel libro delle adunanze dell'Assemblea a cura dell'Organo di Amministrazione.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza di voti dei presenti.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva eventuali regolamenti predisposti dagli organi associativi;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati nei limiti dello Statuto;
- si esprime sulle delibere dell'organo di amministrazione di esclusione di associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione o dagli associati nel rispetto dello Statuto;
- fissa le linee di indirizzo annuali dell'attività associativa;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 2 che precede.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorrono in prima convocazione la presenza dei 3/4 degli associati ed il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 30 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito alle modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei associati intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, fatta eccezione per i casi in cui abbia ad oggetto persone e/o il rinnovo di cariche associative e per il caso in cui il voto segreto sia richiesto da almeno un decimo dei partecipanti intervenuti o rappresentati.

Art. 8 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea degli associati. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi. Possono

fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati per i quali sussistano i requisiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei nuovi componenti dell'Organo di amministrazione.

Fatta eccezione per il caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti dell'Organo di amministrazione, nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sostituzione del componente o decaduto nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati nella seduta immediatamente successiva, il quale rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione.

Nell'impossibilità di attuare la suddetta modalità di sostituzione del componente decaduto, l'Organo di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea degli associati la quale provvede ad eleggere il nuovo componente in sostituzione di quello decaduto nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui decada la maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione, i componenti rimasti in carica devono convocare entro 30 giorni l'Assemblea degli associati affinché provveda all'elezione dei nuovi componenti dell'Organo di amministrazione. Fino all'elezione dei nuovi membri dell'Organo di amministrazione, i componenti di tale organo rimasti in carica devono astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e da quelli di ordinaria amministrazione.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza in base alla vigente normativa e ne consente la visione agli associati che ne facciano richiesta per iscritto all'Organo di amministrazione con un preavviso di 10 giorni, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta inviata per iscritto all'Organo di amministrazione con un preavviso di 10 giorni;
- predispone il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nomina i responsabili delle commissioni lavoro e/o dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- delibera sugli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli associati in base alla legge ed allo Statuto, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e le modalità del suo versamento.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, all'inizio di ogni seduta nomina il Segretario che provvede a verbalizzare le operazioni della seduta e le relative risultanze.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da inviarsi, anche a mezzo e-mail, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.

Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati nel libro delle adunanze dell'Organo di amministrazione a cura dello stesso Organo.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 10 – L'Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L'Organo di Revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. L'Organo di Revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. L'Organo di Revisione legale dei conti cura la tenuta del libro associativo di sua competenza in base alla vigente normativa e ne consente la visione agli associati che ne facciano richiesta per iscritto all'Organo di amministrazione con un preavviso di 10 giorni, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta inviata per iscritto all'Organo di amministrazione con un preavviso di 10 giorni.

Art. 11 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza stabilite dall'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- cura la tenuta del libro associativo di sua competenza in base alla vigente normativa e ne consente la visione agli associati che ne facciano richiesta per iscritto all'Organo di amministrazione con un preavviso di 10 giorni, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta inviata per iscritto all'Organo di amministrazione con un preavviso di 10 giorni;

L'organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche ed esercizio associativo

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio associativo.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari – per svolgere la loro attività per il tramite dell'associazione - sono tenuti ad associarsi alla stessa associazione nel rispetto delle prescrizioni dello Statuto pagando la quota associativa annuale stabilita dall'Organo di amministrazione.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

Gli associati volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

AGENZIA DEL REGISTRO
UFFICIO TERRITORIALE
Via Macanno, 37 - 47924 Rimini (RN)